

STATUTO DI CONFINDUSTRIA LECCE

Approvato dall'Assemblea generale del 28 settembre 2020

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

Confindustria Lecce ha sede legale in Lecce e, riconoscendo il valore della capillarità del presidio politico del territorio, può istituire sedi operative in altre località del suo ambito di rappresentanza.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come definito nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, Confindustria Lecce esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Lecce è impegnata a:

- a)valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b)promuovere sinergie con le altre componenti del sistema;
- c)attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d)erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e)dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Lecce:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese associate nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzioni di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Lecce non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Lecce le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento

generale

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Lecce, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento, già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Lecce o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio provinciale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il parere favorevole di Confindustria prima della formalizzazione dell'adesione;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Lecce o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio provinciale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Lecce. Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro imprese di Confindustria Lecce e nel Registro imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e

compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda, previo parere formale della Sezione di appartenenza, viene sottoposta alla deliberazione a scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio. Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata biennale e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Lecce e al sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi purché in regola con gli obblighi statuari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di

Confindustria.

L'adesione a Confindustria Lecce comporta l'obbligo di accettare il presente statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nonché ottemperare alle delibere degli organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Lecce ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.

Art. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Lecce:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;

e) Proviviri e Revisori contabili

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le eventuali proposte di modificazioni statutarie e di scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema:

- fino all'ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 50 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12.50%, o frazione superiore alla metà;
- da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;

- oltre, saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i tre Past President precedenti all'ultimo, sempre con le medesime caratteristiche, i Presidenti delle componenti merceologiche interne;
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a) 6 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari
 - b) 10 componenti espressi dalle articolazioni merceologiche interne in rapporto alla contribuzione versata o al numero di imprese e dipendenti
 - c) 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e due dai Giovani Imprenditori
3. fino a 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past

President, i Revisori contabili e i Proviviri. Sono ammessi inviti permanenti ad imprenditori associati, senza diritto di voto, su proposta del Presidente, fino ad un limite di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio generale. Il Presidente può invitare, per singole riunioni, soggetti non iscritti, in ragione del contributo specifico che possono assicurare sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di due mandati consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- .proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- . nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- .deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- .proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- .indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- .deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- .deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- . formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello statuto;
- .approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- . determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- .pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- . istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- .esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente

2. i Vice Presidenti elettivi, nel numero massimo di quattro, con mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;

3. i Vice Presidenti di diritto Piccola Industria e Giovani Imprenditori

4. l'ultimo Past President come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

I componenti del Consiglio di Presidenza devono inderogabilmente essere in possesso del doppio inquadramento. Tale requisito per il Presidente deve sussistere al momento della presentazione della proposta di candidatura al Consiglio generale; per i Vice Presidenti deve realizzarsi al momento dell'elezione.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;

c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

d) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;

e) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;

f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;

h) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il suo Vice esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi e non può essere rieletto. E' prevista la possibilità di una prosecuzione biennale del mandato quadriennale del Presidente in presenza di condizioni organizzative di assoluta eccezionalità, come ad esempio, l'assenza di candidature certificata dalla Commissione di designazione. Laddove la Commissione di designazione, infatti, verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. La proposta di un ulteriore mandato biennale dovrà essere approvata con l'80% dei voti favorevoli del Consiglio Generale – costituito con un quorum di almeno $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti – nonché il 75% dei voti favorevoli dei presenti in Assemblea.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento - , il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. La Commissione di designazione deve infatti insediarsi entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica del Presidente sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Il Presidente deve essere in possesso inderogabilmente del doppio inquadramento. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della proposta di candidatura al Consiglio Generale.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri che devono essere imprenditori associati, da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati, nel corso di un Consiglio di Presidenza, all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President e comunicato preventivamente al Presidente.

La Commissione deve insediarsi non più di 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

Tali autocandidature devono coagulare almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione, che ha funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza da parte degli associati, ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni della dimensione del consenso emerse dalle consultazioni, comprensiva

altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale, rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei, di cui almeno quattro da individuare tra imprenditori associati, e i Revisori contabili sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto.

La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

CAPITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in categorie merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.
La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale.
Devono inquadrare un numero minimo di almeno 15 imprese oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia, rappresentare almeno il 5% del gettito contributivo complessivo. Al di là dei predetti parametri una Sezione può essere costituita con riferimento ai primi cinque contratti nazionali di lavoro per numero di dipendenti stipulati dal sistema confederale. Ogni categoria elegge un Presidente ed un Consiglio.
Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 15 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.
Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 16 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.
I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.
Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 18 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Lecce

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 19– Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 20 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

L'inderogabilità del requisito del doppio inquadramento per i Presidenti di Sezione e dei componenti elettivi del Consiglio generale deve essere realizzata nell'arco del primo mandato del Consiglio Generale ricostituito dopo l'introduzione della norma nello Statuto

Atto costitutivo e statuto stipulato il 13.10.1944 da Notar Luciano Bernardini, n.14629 rep.gen., reg.to a Lecce il 28.10.1944 al n.1003

Statuto modificato dall'Assemblea Generale del 28.6.1972, atto Notaio Luigi Maria Coppola

Modificato dall'Assemblea Generale del 21.6.1974, atto Notaio Luigi Maria Coppola

Modificato dall'Assemblea Generale del 27.3.1982, atto Notaio Gennaro Barone n.4720 rep., n.1952 di racc., reg.to il 7.4.1982 al n.4967

Modificato dall'Assemblea Generale del 23.3.1985, atto Notaio Gennaro Barone n.8718 di rep., n.3433 di racc., reg.to il 12.4.1985 al n.4787

Modificato dall'Assemblea Generale del 29.4.1988, atto Notaio Gennaro Barone n.19987 di rep., n.5786 di racc., reg.to il 19.5.1988 al n.2394

Modificato dall'Assemblea Generale del 21.11.92, atto Notaio Gennaro Barone n.37373 di

rep., n.8923 di racc., reg.to l'11.12.1992 al n.4239

Modificato dall'Assemblea Generale dell'11.5.1998, atto Notaio Gennaro Barone n.47256 di rep., n.11842 di racc., reg.to il 21.5.1998 al n.1697

Modificato dall'Assemblea Generale del 22.11.2004, atto Notaio Rocco Mancuso n.13646 di rep., n.6528 di racc., reg.to il 25.11.2004 al n.101188

Modificato con atto integrativo del 30.11.2004, atto Notaio Rocco Mancuso n.13743 di rep., n.6574 di racc., reg.to il 1°12.2004 al n.101256

Modificato dall'Assemblea Generale del 27.1.2006, atto Notaio Rocco Mancuso n.16337 di rep., n.7998 di racc., reg.to il 2.2.2006 al n.267

Modificato dall'Assemblea Generale del 28.6.2007, atto Notaio Rocco Mancuso, n.19108 di rep., n.9818 di racc., reg.to il 9.7.2007 al n.3641

Modificato dall'Assemblea Generale del 27.6.2008

Modificato con delibera di Giunta del 14.06.2012 ed approvato dall'Assemblea Generale del 28.06.2012

Statuto del 09.02.2016, approvato con Referendum.

Modificato con delibera del Consiglio generale del 12.09.2020 ed approvato dall'Assemblea Generale del 28.09.2020